



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

PROGRAMMA

2019

Determinazione del 7 febbraio 2019, n. 13





CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 7 febbraio 2019;

visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato il 16 giugno 2000 dalle Sezioni riunite della Corte stessa (n. 14/2000) e successive modificazioni;

viste le norme di organizzazione interna della Sezione del controllo sugli enti di cui alla determinazione n. 10 del 1° marzo 1990, nel testo risultante dalle modifiche apportate, da ultimo, con la determinazione 6 novembre 2015, n. 107;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite n. 22 del 21 dicembre 2018, relativa alla "Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per il 2019";

udito il relatore, Presidente di sezione Enrica Laterza;

DELIBERA

il programma dell'attività della Sezione del controllo sugli enti per l'anno 2019 nel testo seguente.

Premessa e criteri del controllo della Sezione

1. La Sezione del controllo sugli enti è stata istituita ai sensi legge 21 marzo 1958, n. 259, di diretta attuazione dell'art. 100, secondo comma, della Costituzione, per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

Il 23 novembre 2018, nel sessantesimo anniversario della costituzione della Sezione, si è tenuto un convegno presso il Senato della Repubblica, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, in cui sono stati presentati studi ed approfondimenti sulle attività di controllo esercitate ai sensi della citata legge n. 259 del 1958. Attraverso i contributi di vari accademici e di magistrati della Corte, si sono ripercorsi i principali orientamenti cui si è ispirata l'attività della Sezione nella sua pluridecennale esperienza, in applicazione di una normativa che, pur risalente negli anni, si rivela ancora di perdurante attualità, grazie agli adeguamenti interpretativi che ne sono stati operati, in relazione ai mutamenti degli assetti istituzionali che sono intervenuti nel tempo.

Le linee programmatiche dell'attività della Sezione per l'anno 2019 vengono definite con il presente documento, in coerenza con gli indirizzi ed i criteri di riferimento del controllo deliberati per lo stesso anno dalle Sezioni riunite in sede di controllo nell'adunanza del 21 dicembre 2018 (delib. n. 22/SSRRCO/INPR/18).

Le Sezioni riunite, infatti, in base al Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, provvedono annualmente a definire il quadro di riferimento programmatico delle indagini di finanza pubblica e dei controlli sulla gestione, nonché i relativi indirizzi di coordinamento e criteri metodologici di massima, elementi cui le Sezioni di controllo, centrali e regionali, devono attenersi nei propri programmi di controllo.

Premesso che la legge n. 259 del 1958 dispone con carattere di necessità il controllo, con esito di referto annuale al Parlamento, sulla gestione finanziaria di ciascuno degli enti sottoposti all'esame della Corte, la programmazione della Sezione non può dar luogo a decisioni selettive in ordine ai contenuti del controllo o ai soggetti destinatari dello stesso, ma ha la valenza di indicare metodologie e criteri ai quali improntare l'esame delle gestioni e di individuare profili delle attività svolte dagli enti meritevoli di approfondimento, in coerenza con le linee evolutive dell'ordinamento e tenuto conto delle politiche pubbliche in corso di attuazione.

A tal fine, nella predisposizione del programma della Sezione per l'anno in corso, in primo luogo si devono confermare e riproporre i criteri di indagine e gli indirizzi seguiti nelle determinazioni di programma per gli anni precedenti e ritenuti tuttora operativi e cogenti.

1.2. Tra i caratteri che devono contraddistinguere le relazioni, perché esse possano essere di effettivo ausilio agli organi rappresentativi, un rilievo particolare va riservato al criterio della tempestività.

Indipendentemente dalla previsione regolamentare delle conseguenze sul piano ordinamentale interno derivanti dalla mancata presentazione delle relazioni entro termini prestabiliti (art. 43 delibera 83/CP/2012 confermata dalla delibera 140/CP/2018 relativo al controllo ex art. 12 della ripetuta legge n. 259 del 1958), i magistrati cui è stato conferito l'incarico di relatore , svolgano essi le funzioni ai sensi dell'art. 2 o dell'art. 12 della legge, devono far sì che gli schemi di relazione - da sottoporre ai gruppi di lavoro, preordinati all'esame del Collegio - vengano predisposti sollecitamente, dopo la presentazione dei documenti di bilancio da parte degli enti controllati, ed in ogni caso nel rispetto del disposto dell'art. 7 della legge, sui termini per l'invio dei referti e dei rendiconti al Parlamento. Ciò, tenuto ovviamente conto della complessità degli enti controllati e delle problematiche che emergono nell'attività di controllo.

Perché il referto sia reso entro tempi ragionevoli dalla chiusura dell'esercizio, occorre, inoltre, che i magistrati cui è affidata la responsabilità di riferire sui singoli enti vigilino affinché i documenti di bilancio, una volta perfezionati dagli enti, siano trasmessi alla Sezione entro il più breve tempo possibile. A tal fine è stato disposto che i funzionari comunichino al magistrato relatore l'acquisizione dei rendiconti agli atti della Sezione, o al contrario la mancata presentazione entro i termini stabiliti dall'art. 4 della ripetuta legge n. 259 del 1958.

La necessaria tempestività dei referti comporta che la stesura degli schemi delle relazioni sia improntata a criteri di sinteticità, da graduare in relazione alla complessità dell'ente ed alle problematiche emerse in sede di controllo.

Non meno importanti si rivelano i criteri dell'attualità, della significatività e della esaustività dei referti, cui la Sezione continuerà ad attenersi nell'esercizio del controllo.

Dal momento che i referti, per i tempi tecnici richiesti dall'approvazione e trasmissione dei rendiconti e dall'esame stesso che compie la Corte, intervengono necessariamente a una certa

distanza dalla chiusura della gestione annuale, l'attualità degli stessi sarà assicurata attraverso la segnalazione delle novità normative intervenute, delle modifiche ordinamentali e dei più rilevanti fra gli eventi gestionali successivi all'esercizio di riferimento, al fine di rendere un'informazione il più possibile aggiornata.

I requisiti della tempestività e dell'attualità implicano che nell'ipotesi di relazione riferita ad un esercizio finanziario anteriore a quello per il quale siano già pervenuti alla Sezione i documenti contabili di chiusura dell'esercizio, sia opportuno che le relazioni vengano unificate e presentate per l'approvazione da parte del Collegio nel minor tempo possibile.

Le relazioni dovranno, poi, avere contenuti significativi, intesi, da un lato, ad inquadrare la particolare missione dell'ente controllato nel più ampio ambito delle politiche pubbliche di settore, con la relativa legislazione ed i piani e programmi attuativi; dall'altro, a evidenziare i fatti gestori di maggiore risalto intervenuti nel periodo di riferimento.

In particolare, è necessario che - sulla base dei dati di bilancio e dei principali fatti gestionali - vengano espresse dalla Sezione valutazioni sul complessivo andamento della gestione, che si collocano in una prospettiva diversa rispetto a quella della vigilanza governativa e del sistema dei controlli interni. Sono da evitare, dunque, mere descrizioni di andamenti dei flussi di entrata e di spesa, di grandezze finanziarie e patrimoniali, di saldi finali, già rappresentati nelle evidenze contabili dei documenti di bilancio, essi stessi a disposizione degli uffici parlamentari, senza individuarne le cause ed i fenomeni gestori sottostanti o evidenziarne eventuali profili di criticità.

L'attività gestionale dell'ente deve essere seguita durante l'intero esercizio finanziario - condizione connaturata al controllo svolto ex art. 12, ma valida anche nei controlli effettuati a norma dell'art. 2 della legge n. 259 del 1958 - avvalendosi di tutti gli strumenti disponibili, quali, ad esempio, oltre ai documenti contabili, le relazioni e i verbali degli organi di controllo interni, gli atti parlamentari, la documentazione istruttoria acquisita.

La continuità del controllo, che si esplica annualmente, richiede inoltre la verifica delle misure adottate dagli enti a seguito delle osservazioni mosse nei referti per gli esercizi precedenti ed impone che vengano sciolti eventuali rinvii e riserve di successiva informativa o valutazione negli stessi formulati.

Il carattere dell'eshaustività, infine, - criterio non antitetico con quello della sinteticità - implica che le analisi condotte nei referti non possano trascurare alcuno dei principali profili

istituzionali e gestionali; essi sono, a titolo esemplificativo, l'ordinamento dell'ente, l'organizzazione strutturale, la *governance*, la consistenza del personale e la dinamica dei relativi costi, il ciclo della *performance*, l'attuazione della normativa sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza, i controlli interni, il contenzioso, le partecipazioni societarie e l'attività negoziale.

A quest'ultimo riguardo è opportuno che le relazioni diano conto dei principali profili afferenti alla corretta gestione dell'attività negoziale, nonché dell'attuazione del programma di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte degli enti, ove prescritto dalle norme. Sull'argomento sono state fornite indicazioni ai magistrati ed ai revisori con la nota di coordinamento del 7 novembre 2018.

Compito prioritario della Sezione dovrà essere, comunque, secondo le disposizioni dell'art.100, secondo comma, della Costituzione e della legge attuativa, l'esame della gestione finanziaria degli enti controllati e degli andamenti in raffronto con gli esercizi precedenti, che, a maggior ragione alla luce della riforma introdotta con la legge costituzionale 20 aprile 2012, n.1, e della legge 24 dicembre 2012, n. 243, implica anche la verifica degli equilibri di bilancio. Nel medesimo contesto, andrà attentamente monitorata la capacità degli enti - in primo luogo di quelli aventi natura giuridica di diritto privato - di attrarre risorse private ai sensi delle disposizioni normative che ne disciplinano l'attività (si pensi alle Fondazioni liriche o, in generale, agli enti che operano nel settore della cultura).

Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla qualità della spesa degli enti in termini di servizi resi, anche tenendo conto degli obiettivi individuati in sede di programmazione.

In attuazione dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n.196, è stato adottato il d.lgs. 31 maggio 2011, n. 91 che disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo. Esso è applicabile alle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, c. 2 del d.lgs. n.165 del 2001, con esclusione degli enti territoriali, e loro organismi strumentali, e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Con il dpr 4 ottobre 2013, n. 132 è stato adottato il piano dei conti integrato delle amministrazioni in contabilità finanziaria, previsto dall'art.4, commi 1 e 2, del citato d.lgs. n. 91 del 2011, mentre con il d.m. 27 marzo 2013 sono stati dettati criteri e modalità per la

predisposizione dei bilanci delle amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica. Non è stato, invece, ancora approvato il regolamento per la revisione del dpr 27 febbraio 2003, n. 97, di amministrazione e contabilità delle amministrazioni pubbliche, di cui al medesimo art. 4, comma 3, lettera b).

Pur nelle more dell'adozione del predetto regolamento, andrà monitorato e valutato il percorso di armonizzazione, di cui al sopra indicato d.lgs. n. 91 del 2011, dei bilanci delle amministrazioni controllate, in contabilità sia finanziaria che economico - patrimoniale.

Particolarmente stringente è stato in questi ultimi anni, l'intervento del legislatore nei confronti delle amministrazioni, e quindi anche degli enti, di natura pubblica o privata, rientranti nell'ambito del controllo della Sezione, con disposizioni volte per lo più al contenimento della spesa pubblica, ma anche alla razionalizzazione degli assetti organizzativi, attraverso la riduzione o l'accorpamento delle strutture, la ricollocazione delle funzioni ed a volte l'adozione di moduli di natura privatistica, nell'ottica di un efficientamento della gestione dei servizi.

Ai fini della verifica del loro rispetto, poiché si tratta di aspetti che, con riguardo ai controlli di natura cartolare, possono non emergere con immediatezza dai documenti di bilancio, è rimesso alla responsabilità di ciascun magistrato il farne oggetto di specifici approfondimenti istruttori, eventualmente anche avvalendosi delle verifiche effettuate dagli organi di controllo interni.

2. Contesto normativo

2.1. Come segnalato in precedenti programmi, in attuazione della legge 7 agosto 2015, n. 124 ("Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni") sono intervenute nel 2016 rilevanti riforme di sistema, che hanno riguardato anche gli enti pubblici di ricerca, le autorità portuali e le società partecipate da pubbliche amministrazioni, determinandone una profonda trasformazione.

Dette riforme hanno inciso sulle attività di controllo della Corte, in quanto le predette istituzioni costituiscono gran parte della platea dei soggetti sottoposti all'esame della Sezione del controllo sugli enti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, ricevendo in via ordinaria contributi dallo Stato, nella forma dei finanziamenti periodici o degli apporti al capitale.

Gli effetti delle predette riforme sono in parte venuti a maturazione nel corso del 2017 e del 2018; il loro percorso attuativo non è, comunque, ancora concluso e su di essi dovrà focalizzarsi l'interesse della Corte anche negli anni futuri, al fine di monitorarne la realizzazione.

Ci si limita in questa sede a rilevare gli aspetti delle predette riforme con riguardo, in particolare, alle competenze di controllo della Corte.

2.2. In applicazione dei principi e criteri direttivi indicati dal legislatore delegante (art. 13 della citata legge di delega), il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 ha introdotto norme dirette alla semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca; in esso viene delineata una disciplina tendenzialmente uniforme dei venti enti espressamente elencati nell'art. 1.

Per quanto riguarda, in particolare, l'assoggettamento al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 14 del decreto, alcuni enti di ricerca, in passato controllati a norma dell'art. 2 della citata legge n. 259 del 1958, mediante cioè il solo invio dei rendiconti e degli altri documenti richiesti in istruttoria, dal 1° gennaio 2017 sono sottoposti al controllo con le modalità di cui al successivo art. 12, che si svolge, oltre che con l'esame cartolare dei documenti, con la presenza di un magistrato alle riunioni degli organi di amministrazione e di revisione; modalità di controllo, questa, già prevista e sperimentata per gran parte degli enti di ricerca.

La Sezione del controllo sugli enti, preso atto della suddetta modifica, ha adottato le conseguenziali misure organizzative, con le determinazioni del giugno 2017 sugli adempimenti che gli enti devono porre in essere per garantire l'esercizio delle funzioni di controllo nella nuova modalità.

Meritano un particolare approfondimento le azioni intraprese dagli enti di ricerca per dare attuazione alle disposizioni introdotte dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico delle società partecipate pubbliche) in ordine alla riduzione e razionalizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni delle proprie partecipazioni in società.

2.3. Con il d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169, sono state dettate norme sulla "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge n. 84 del 1994, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge n. 124 del 2015".

Tra le novità più significative introdotte nell'ordinamento portuale, vi è la istituzione di quindici Autorità di sistema portuale (AdSP) in luogo delle precedenti ventiquattro Autorità portuali

preesistenti. I nuovi organismi, nelle cui circoscrizioni sono distribuiti i 57 porti di rilievo nazionale, sono stati concepiti come centri decisionali strategici con sede nelle realtà maggiori, ovvero nei porti definiti *core* dall'Unione europea.

Nulla è cambiato sotto il profilo del controllo. La Sezione ha preso atto, dunque, della istituzione, sul finire del 2016 e nel corso del 2017, delle nuove Autorità di sistema portuale al posto delle sopresse Autorità portuali, registrando le variazioni nei propri sistemi informatici e monitorando, tra l'altro, le procedure di prima attuazione della legge. Per la gestione relativa all'esercizio finanziario 2017 erano stati, comunque, ancora adottati bilanci separati tra gli enti soppressi e le Autorità di nuova istituzione in cui dovevano confluire.

Il controllo sulla gestione finanziaria per l'esercizio 2018, da svolgersi nel 2019, dovrà, dunque, tra l'altro accertare l'avvio a regime dei nuovi assetti ordinamentali e verificare la correttezza della transizione alle contabilità così come consolidate.

Con il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 232, in attuazione dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono state apportate modifiche ad alcune norme della legge 28 gennaio 1994, n. 84 già revisionate dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, nonché ad ulteriori disposizioni della legge stessa, per fini di coordinamento.

Le principali innovazioni introdotte, operative dal 2018, riguardano i seguenti profili: 1) una differente classificazione dei porti, 2) l'abrogazione del precedente sistema di individuazione dei servizi di interesse generale, 3) la devoluzione della disciplina degli ambiti portuali al Piano regolatore portuale; 4) la revisione della materia del lavoro portuale.

Da ultimo, l'articolo 22-*bis* della legge 17 dicembre 2018, n. 136, di conversione del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, ha istituito l'AdSP dello Stretto, comprendente i porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni e Reggio Calabria, che si aggiunge alle quindici già esistenti. Di conseguenza, l'AdSP dei mari Tirreno meridionale e Ionio e dello Stretto, prevista dall'art. 6, lettera f) della legge n. 84 del 1994, come modificato dal decreto legislativo n. 169 del 2016, è stata ridenominata come Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio e ricomprende i porti di Gioia Tauro, Crotone, Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia.

Valgono anche per le Autorità di sistema portuale le indicazioni sul controllo che dovrà essere effettuato in ordine ai piani di riduzione e razionalizzazione delle società partecipate da parte delle pubbliche amministrazioni. Con nota presidenziale del 10 aprile 2018 sono state fornite al Ministero

vigilante indicazioni sulla corretta trasmissione dei relativi provvedimenti a questa Sezione, articolazione della Corte competente a norma dell'art. 5, quarto comma, del testo unico.

2.4. Con il citato decreto n. 175 del 2016 è stato emanato il testo unico delle società a partecipazione pubblica, in attuazione dell'art 18 della ripetuta legge di delega n. 124 del 2015.

Obiettivo del decreto delegato è stato quello di dettare una disciplina uniforme delle società di tutto il settore pubblico, di assicurarne una gestione più efficiente e, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, una razionalizzazione ed una complessiva riduzione, unitamente alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato. Nei precedenti programmi si sono illustrati gli aspetti salienti della nuova normativa.

Al d.lgs. n. 175 del 2016 in materia di società a partecipazione pubblica sono state introdotte disposizioni correttive ed integrative ad opera del d.lgs. n. 100 del 16 giugno 2017.

Una delle novità rilevanti del decreto correttivo, fra le altre, si rinviene nella sostituzione integrale del comma 3 dell'art. 11 del t.u.: viene data, infatti, la possibilità alle singole società in controllo pubblico di verificare autonomamente (non più attraverso la definizione dei criteri con d.p.c.m.) se avvalersi di un organo amministrativo collegiale al posto di quello monocratico. La relativa delibera assembleare deve essere motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi della società e deve, inoltre, essere trasmessa alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti e alla struttura di monitoraggio, indirizzo e coordinamento del MEF.

Per gli enti sottoposti alla disciplina della legge n. 259 del 1958, la competenza è di questa Sezione, che è chiamata nell'esercizio delle proprie funzioni ad esaminare anche altri particolari aspetti della riforma attinenti la gestione delle società partecipate che devono essere comunicati alla Corte, dandone conto nei referti.

Si tratta della trasmissione degli atti deliberativi della costituzione di nuove società e della partecipazione in società preesistenti (art. 5), che sono soggetti a puntuali oneri di motivazione, sotto il profilo delle ragioni, della finalità, della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria; delle analisi annuali che le amministrazioni pubbliche devono effettuare in via ordinaria, entro il 31 dicembre, a partire dall'esercizio 2018, delle società di cui detengono partecipazioni, adottando eventualmente piani di razionalizzazione per il riassetto, la fusione o la liquidazione di quelle non più strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali o che non rispondano a

determinati requisiti (art.20); dei piani straordinari di revisione delle società possedute alla data del 31 dicembre 2016, che dovevano essere deliberati entro il 30 settembre 2017 (art.24, recentemente modificato dall'art. 1, comma 723, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Al riguardo, con la nota di coordinamento del 15 novembre 2017 i magistrati sono stati invitati a compiere una verifica per tutte le amministrazioni pubbliche controllate sul rispetto delle prescrizioni contenute in detti articoli.

Esauritasi la fase della revisione straordinaria delle società partecipate, di cui al citato art. 24, sarà compito della Sezione accertare nei prossimi referti l'adozione dei piani annuali ordinari, di cui all'art. 20, i cui contenuti dovranno essere coerenti ed in continuità con i precedenti riassetti.

2.5. Con l'art. 63 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente) sono state istituite le Autorità di bacino distrettuale, enti pubblici non economici, per la realizzazione delle finalità di tutela del suolo e del sottosuolo, nonché di risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione, presso ciascuno dei sette distretti idrografici in cui è stato ripartito l'intero territorio nazionale italiano ai sensi del successivo art 64.

Il decreto in data 25 ottobre 2016 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ha dettato la disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuale del personale e delle risorse strumentali e finanziarie delle precedenti Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, soppresse a far data dall'entrata in vigore del decreto stesso.

L'effettiva individuazione delle risorse ed il loro trasferimento alle Autorità di bacino distrettuale sono stati realizzati con separati decreti del presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2018.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del predetto decreto ministeriale del 2016, il controllo sulla gestione finanziaria delle Autorità di bacino distrettuale viene esercitato dalla Corte dei conti con le modalità previste dalla legge n. 258 del 1959, in coerenza con quanto disposto al precedente art. 3, comma 4, in cui è statuito che a dette autorità si applicano le norme della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Con determinazione n. 129/2018 la Sezione ha demandato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la valutazione dell'adozione dei decreti di assoggettamento al controllo, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 259 del 1958, che non sono ad oggi ancora intervenuti.

2.6. Oltre alle su indicate riforme di sistema, hanno riflessi sull'attività della Sezione norme di specifico interesse contenute nell'articolo unico della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018) in relazione: alla conferma dell'importo del canone RAI a 90 euro (comma 1147); alla possibilità per le Autorità di sistema portuale di finanziare sia la formazione, il ricollocamento del personale e le misure di incentivazione al pensionamento dei lavoratori dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera, sia gli interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dei medesimi soggetti (comma 577); all'autorizzazione per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia) ad erogare servizi finanziari e assicurativi, garantiti dallo Stato, per promuovere le esportazioni e l'internazionalizzazione dell'economia italiana in Paesi qualificati ad alto rischio, con il supporto tecnico di Sace (commi 260-267); alla conferma del regime di esenzione fiscale per l'Accademia dei Lincei (comma 328); all'istituzione presso il Coni dell'albo degli agenti sportivi (comma 373); alla possibilità per l'Agenas di bandire procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato (commi 444-448); all'attribuzione alla Sogin S.p.A. del compito di smantellare il reattore Ispra-1, recependo quanto stabilito nell'Accordo tra il Governo Italiano e la comunità Europea dell'Energia Atomica del 27 novembre 2009 (commi 537-542); all'autorizzazione all'Enac di assunzioni di personale per la sicurezza del trasporto aereo (comma 576); allo stanziamento di fondi per realizzare il museo Maxxi de L'Aquila (comma 713); alla destinazione di fondi per le Fondazioni lirico sinfoniche virtuose (comma 323); all'applicazione al personale di ricerca non contrattualizzato in servizio presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) della progressione stipendiale biennale prevista per i professori universitari (comma 632); all'istituzione presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), nell'ambito del Programma di ricerche in Artico (PRA), del Comitato scientifico per l'Artico (commi 1173-1176); all'incremento dei fondi ordinari destinati agli enti pubblici di ricerca per l'assunzione di ricercatori (comma 633); allo stanziamento di risorse per la stabilizzazione del personale in servizio negli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 (comma 668); alla stabilizzazione del personale precario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) (comma 673); all'autorizzazione per l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) della spesa di 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018, per la promozione di un piano straordinario per lo sviluppo e l'implementazione di una rete multiparametrica integrata di monitoraggio geofisico e geochimico del territorio italiano (commi 1110-1111).

2.7. Norme che investono enti assoggettati al controllo della Sezione sono contenute anche nell'articolo unico della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio per il 2019). Fra le tante si segnalano, a titolo esemplificativo, le seguenti: il comma 116 prevede che il Ministero dello sviluppo economico può autorizzare la cessione, a condizioni di mercato, da parte di Invitalia s.p.a., di una quota di partecipazione, anche di controllo, detenuta nella società di gestione del risparmio Invitalia Ventures SGR Spa - Invitalia SGR, nonché di una quota di partecipazione in fondi da essa gestiti; il comma 201 apposta nel bilancio del Ministero dello sviluppo economico uno stanziamento di ulteriori 90 milioni di euro per il 2019 e 20 milioni di euro per il 2020 che dovrà gestire l'ICE per il piano straordinario per la promozione del *made in Italy*; il comma 1023, per contrastare gli effetti negativi derivanti dal crollo del ponte Morandi, autorizza per l'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale un finanziamento pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,2020, 2021 e 2022; i commi 417 e 418 autorizzano l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), a decorrere dall'anno 2019, ad incrementare la propria dotazione organica di 60 unità e ad istituire un nucleo di valutazione per gli investimenti immobiliari e mobiliari, prevedendo l'istituzione di un apposito fondo di parte corrente con una dotazione non superiore a 600.000 euro per l'anno 2019 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020; i commi 602 e 607, al fine di proseguire l'attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, prorogano le funzioni del commissario straordinario fino al 31 dicembre 2020 e autorizzano la spesa di 12,5 milioni di euro per l'anno 2019; i commi 629 e 630 prevedono che la società CONI Servizi Spa assume la denominazione di « Sport e salute Spa»; conseguentemente, ogni richiamo alla CONI Servizi Spa contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito alla Sport e salute Spa; inoltre il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Sport e salute Spa è stabilito nella misura annua del 32 per cento di alcune entrate incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui; il comma 776 prescrive che il corrispettivo riconosciuto dal Ministero dell'economia e delle finanze alla società Consip Spa, in forza della convenzione, non può essere superiore a 1 milione di euro ed è destinato esclusivamente alla copertura degli oneri connessi alla retribuzione lorda delle risorse umane, impiegate nelle convenzioni con il MEF.

3. Profili funzionali ed organizzativi

3.1. Le attribuzioni della Sezione di controllo sugli enti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, hanno per destinatari soggetti istituzionali di differente natura giuridica, cui è affidata la cura di interessi collettivi: enti pubblici, economici e non, società partecipate dallo Stato e da altre amministrazioni pubbliche, fondazioni ed altri organismi di diritto privato.

Esse sono, inoltre, suscettibili di ampliamento o riduzione, in occasione delle iniziative di costituzione di nuovi organismi finanziati con contribuzioni pubbliche o di accorpamento, fusione, trasformazione di enti già esistenti.

L'orientamento della Corte costituzionale è nel senso che la nozione di "ente pubblico", di cui alla legge sopra indicata, deve essere riferita a soggetti giuridici che, pur non potendo ricondursi alla generale nozione di ente pubblico, devono, ciononostante, essere sottoposti a controllo perché a finanza parzialmente o totalmente derivata dallo Stato, o in quanto, pur avendo una connotazione privatistica e pur conducendo una gestione sulla base di moduli civilistici, fruiscono di un apporto al patrimonio.

L'evolversi della Legislazione ha portato ad un incremento della sfera di competenze della Sezione a seguito della costituzione di nuovi soggetti giuridici, pubblici e privati, finanziati con contribuzioni pubbliche, periodiche o in forma di apporti al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria.

La Sezione continuerà a svolgere periodicamente un'attività di ricognizione degli enti per i quali possono ritenersi sussistenti i presupposti per l'assoggettamento al controllo di cui alla legge n. 259 del 1958, riservando le valutazioni sull'adozione del relativo provvedimento dichiarativo alla competente Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In questo quadro, nel corso del 2018 la Sezione ha adottato la delibera n. 40 del 19 aprile, relativa all'Associazione CRI (Croce Rossa Italiana), a seguito della quale è intervenuto il decreto di assoggettamento da parte della presidenza del Consiglio dei Ministri, e la delibera n. 129 del 18 dicembre, relativa, come sopra indicato, alle Autorità di bacino distrettuale recentemente costituite, della quale si attende l'esito.

Sono, inoltre, autonomamente intervenuti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di assoggettamento al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 259 del 1958, della fondazione Human Technopole, in data 27 febbraio 2018, e della CSEA (Cassa per i servizi energetici ed ambientali), il 16 maggio 2018.

La Sezione ha altresì definito gli adempimenti istruttori che gli enti devono porre in essere per l'esercizio del controllo nei riguardi della SGA spa (Società per la gestione di attività, assoggettata a controllo nel 2017) con determina del 3 maggio 2018 n. 44, della predetta CSEA con determina del 6 novembre 2018 n. 106 e dell'Istituto Nazionale di Studi Romani con determina del 18 dicembre 2018 n. 130.

Gli enti sottoposti al controllo della Corte ai sensi della legge n. 259 del 1958 sono, al 31 dicembre 2018, complessivamente 299, compresi gli Automobile club provinciali e locali. Di essi, 212 sono enti pubblici, 35 società e 52 persone giuridiche private diverse dalle società.

Di tali enti e società pubbliche, 72 sono controllati con le modalità di cui all'art. 12 della predetta legge n. 259, 220 ai sensi dell'art. 2 della stessa e 7 in base alla legge 14 gennaio 1994, n. 20.

A fronte dall'organico di diritto fissato in 27 unità, il contingente magistratuale constava al 31 dicembre 2018, oltre al presidente, di otto unità a tempo pieno, una in doppia assegnazione principale e cinque in assegnazione aggiuntiva.

In attuazione del programma di controllo varato con la determinazione n. 11 dell'8 febbraio 2018, la Sezione nel 2018 ha deliberato 125 determinazioni di referto, che riguardano 159 enti e società pubbliche, esclusi i 106 Automobile club locali e provinciali, sui quali si riferisce unitamente al referto su ACI.

Dovrà essere confermata ed intensificata nel 2018 la partecipazione ai lavori della Sezione dei magistrati delegati al controllo ex art. 12 e dei delegati supplenti, non facenti parte dell'organico della Sezione, nell'ottica di un loro maggiore coinvolgimento nelle tematiche di carattere generale e di comune interesse. Essi saranno, quindi, presenti ad alcune adunanze della Sezione ed alle riunioni di gruppo che si tengono nel corso dell'anno, sia per l'esame preliminare degli schemi di referti sulla gestione degli enti, sia per la trattazione di specifiche questioni.

3.2. A conclusione del progetto di reingegnerizzazione del sistema informatico della Sezione, è operativo il Sistema Informatico Controllo Enti (Sice), che consente la trasmissione in formato elettronico ed elaborabile dei dati del bilancio di esercizio e di altre informazioni extra-contabili. Il sistema attualmente è accessibile da Internet, mediante un link, pubblicato sul sito istituzionale della Corte dei conti.

Per consentire, inoltre, il deposito in formato Xbrl dei bilanci redatti secondo le nuove disposizioni dettate dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, è stata introdotta nel sistema applicativo Sice

una nuova tassonomia, che recepisce sia le modifiche apportate alla disciplina civilistica dei bilanci di esercizio delle società, sia gli aggiornamenti ai principi contabili sviluppati dall'organismo italiano di contabilità (OIC).

Per garantire il completo funzionamento del sistema informativo in argomento, nel 2018 sono stati sollecitati gli ultimi, pochi enti che non avevano ancora aderito alla banca dati ad individuare ed accreditare presso la Corte dei conti gli operatori ed i responsabili dell'invio dei dati contabili per conto degli enti stessi.

Si continuerà nel corso del 2019, avvalendosi della struttura di supporto, un'attenta opera di ricognizione sul livello di realizzazione degli applicativi Sice da parte degli enti.

Si intende realizzare, altresì, alcune migliorie del sistema, richieste dalla Sezione, che dovrebbero permettere al Sice di svolgere a pieno regime tutte le sue potenziali funzioni.

4.Modalità del controllo-referto da seguire nel 2019

4.1. In continuità con le linee programmatiche degli anni precedenti, potranno elaborarsi, ove la Sezione ne ravvisi la necessità o l'opportunità, referti al Parlamento di taglio trasversale (c.d. relazioni di settore), attraverso la predisposizione cioè di relazioni unitarie afferenti a una pluralità di enti omogenei, affidati a un unico o a più magistrati in qualità di istruttore-relatore.

Anche nel corso del 2019 si riferirà, dunque, al Parlamento con un'unica relazione sulla gestione finanziaria delle quattordici fondazioni lirico-sinfoniche, dell'Automobile Club, unitamente ai 106 Automobile club provinciali e locali, e dei tre consorzi fluviali. Si predisporrà, altresì, un unico referto sulla gestione finanziaria nel 2017 dei parchi nazionali, facendo seguito alla determina n. 66 del 27 giugno 2018, in cui si è riferito per la prima volta unitariamente sulla gestione di detti enti, per il periodo dal 2014 al 2016.

Qualora profili organizzativi non consigliassero relazioni di carattere unitario, i magistrati cui sono affidati referti di singoli enti con caratteristiche funzionali riconducibili ad un genere più ampio, potranno, anche avvalendosi della banca dati della Sezione, individuare elementi di comparabilità normativi, economico-finanziari o gestionali, *best practices* o quant'altro sia utile alla valutazione dell'ente in esame nel contesto più generale della categoria cui esso è riconducibile.

Le determinazioni di approvazione delle relazioni faranno rinvio al testo delle stesse, che ne costituisce parte integrante.

La diffusione e la conoscenza delle relazioni sugli enti e società di maggior rilevanza finanziaria o di particolare significatività sotto il profilo del perseguimento di finalità pubbliche saranno favorite, come per il passato, dalla contestuale pubblicazione di comunicati stampa.

4.2. Anche nel 2019, sulla base dell'ormai consolidato indirizzo seguito nell'esercizio del controllo, l'analisi della gestione finanziaria degli enti andrà riferita alle funzioni assegnate dall'ordinamento a ciascun ente, rispetto alle quali commisurare l'efficienza, l'economicità e l'efficacia della gestione ed i risultati finali rappresentati nel rendiconto.

Particolare attenzione continuerà ad essere dedicata alle verifiche svolte dagli organi interni di revisione riguardo all'attuazione delle misure di contenimento e di razionalizzazione della spesa.

Sotto un profilo più generale e fermi restando le indicazioni ed i criteri già esposti, le modalità di controllo possono così riassumersi:

a) per gli enti controllati ai sensi dell'art. 2 della legge n. 259 del 1958, l'esame sarà effettuato attraverso l'analisi dei documenti contabili e dei verbali degli organi di revisione e mediante un'apposita, idonea istruttoria sui vari aspetti gestionali;

b) per gli enti controllati ex art. 12 della legge citata, il controllo verrà esercitato, oltre che con l'esame dei documenti contabili che gli enti devono trasmettere alla Corte, anche attraverso l'apporto del magistrato delegato che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di controllo e con l'esercizio dell'attività istruttoria necessaria per una compiuta analisi della complessiva gestione finanziaria.

L'attività di controllo della Sezione sarà, come per il passato, intesa a evidenziare le criticità e le osservazioni che dovessero emergere dai fatti gestori posti in essere dai diversi enti, anche attraverso l'eventuale segnalazione delle stesse alle amministrazioni vigilanti. Costituiranno, in particolare, oggetto di indagine i profili gestionali rispetto ai quali è, o può rivelarsi, più elevato il rischio di criticità sotto il profilo economico e finanziario.

Un'ampia parte della platea di enti controllati è costituita dalle gestioni attuate nei settori della previdenza, della ricerca e delle società di capitali partecipate dallo Stato, con o senza carattere d'impresa.

4.3. Con riguardo agli enti pubblici operanti nel settore previdenziale, assistenziale ed assicurativo saranno valutati i profili relativi alla *governance*, alla loro riorganizzazione, alle iniziative assunte in materia di personale, al contenzioso, all' avvocatura interna, ai servizi socio-sanitari, agli uffici medico-legali, all' attività ispettiva, alla gestione e dismissione del patrimonio.

Per gli enti previdenziali privatizzati, in particolare, andranno evidenziati: le misure adottate (anche in applicazione delle previsioni relative alle indicazioni dei bilanci tecnici ai sensi della normativa vigente in materia) per assicurare la sostenibilità delle gestioni nel lungo periodo, con specifico riguardo al rapporto tra entrate per contributi ed uscite per prestazioni; lo stato, la quantità e la qualità del contenzioso; il livello di morosità contributiva e le misure volte a contrastare le evasioni e le elusioni rispetto all' obbligo contributivo; la composizione e la redditività del patrimonio, nonché la tipologia e la gestione degli investimenti.

Particolare attenzione dovrà poi essere riservata al rispetto delle disposizioni in tema di contenimento degli oneri per consumi intermedi (applicabili sino al 2020 ai sensi dell' art. 1, comma 183, della l. 27 dicembre .2017, n. 205), da effettuare anche mediante il riversamento all' entrata del bilancio dello Stato della percentuale della spesa corrente fissata dall' art.1, comma 417, l. 27 dicembre .2013, n. 147, e successive modificazioni.

Le valutazioni della Corte dovranno avere riguardo anche alla prudenza nella scelta degli strumenti di investimento e alla necessaria strumentalità degli stessi rispetto ai fini istituzionali, sempre di natura pubblicistica, che caratterizzano le Casse previdenziali, tenendo conto altresì delle rilevazioni effettuate da Covip. Al riguardo, peraltro, si osserva che non è stato ancora emanato il regolamento attuativo del d.l. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, di regolamentazione degli investimenti mobiliari e immobiliari delle Casse.

4.4. Proseguirà nel 2019 l'attività di monitoraggio sull'attuazione delle più rilevanti innovazioni introdotte dal d.lgs. n. 218 del 2016 nel sistema degli enti pubblici di ricerca, in particolare per quanto riguarda gli aspetti ordinamentali, strutturali e di valutazione della coerenza delle azioni intraprese dagli enti con i principi ispiratori della riforma. Trattasi dei seguenti profili:

a) riconoscimento della autonomia statutaria, anche in ordine ai modelli organizzativi, adozione dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, del personale e di organizzazione, nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. 31 maggio 2011, n. 91 e al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, (art. 3) con previsione di un termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto per l'adeguamento degli statuti

e dei regolamenti, salvo il potere sostitutivo del Ministero vigilante in caso di inottemperanza (art. 19);

b) per gli enti vigilati dal MIUR, ripartizione dei fondi anche sulla base delle valutazioni della qualità dei risultati della ricerca effettuate dall'ANVUR; riconoscimento al Ministero di una funzione di indirizzo strategico nella definizione degli obiettivi (artt. 5 e 6); attribuzione all'ANVUR della competenza a dettare linee-guida per la valutazione dei risultati della ricerca (art. 17) anche per gli enti non vigilati del MIUR (emanate il 9 giugno 2017);

c) istituzione della Consulta dei presidenti degli enti, con funzioni propositive e di programmazione (art. 8);

d) disciplina autonoma dei limiti di spesa per il personale, secondo indicatori correlati alle entrate complessive risultanti dai bilanci dell'ultimo triennio (art. 9); possibilità di avvio di procedure di reclutamento senza apposita autorizzazione (art. 12); autonoma disciplina delle spese per missioni (art. 13);

e) possibilità di conferire premi biennali per risultati di eccellenza (art. 15) e di chiamata diretta per meriti eccezionali di ricercatori e tecnologi (art. 16);

f) esonero dal ricorso alle centrali di acquisto della PA per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca (art. 10);

g) previsione della dichiarazione di dissesto finanziario nei casi in cui l'ente non possa far fronte ai debiti liquidi ed esigibili e obbligo di redazione di un piano di rientro (art. 18);

h) previsione di permanenza in carica fino alla fine del mandato degli organi di governo e di revisione (art. 19).

Saranno poi osservati, in particolare, alcuni aspetti della gestione, quali gli interventi nei settori della *governance* e dello stato giuridico ed economico dei ricercatori, nonché i rapporti con le Università e le imprese; ciò anche avvalendosi di parametri oggettivi di valutazione dell'efficacia dell'azione degli enti (come, ad esempio, l'acquisizione e l'utilizzazione dei finanziamenti comunitari).

4.5. Relativamente alle società di capitali partecipate dalle amministrazioni pubbliche, dovranno sottoporsi ad esame le modalità di attuazione del nuovo regime introdotto con il citato d.lgs. n. 175 del 2016 e ss.m.m.

Si indicano, di seguito, alcuni dei principali istituti del testo unico, cui conseguono una serie di adempimenti da parte degli enti che la Sezione dovrà monitorare nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo. In determinate fattispecie, come sopra indicato, è oltretutto previsto che i risultati delle attività compiute e le deliberazioni adottate vengano resi disponibili o comunicati alla competente Sezione della Corte dei conti.

Gli artt. 7 e 8 dettano la procedura di costituzione di società e di acquisto di partecipazioni in società già costituite, prevedendo anche oneri di pubblicità e trasparenza; l'art. 10 disciplina l'alienazione delle partecipazioni, con rinvio alle modalità di cui all'art. 7; l'art. 9, dettando disposizioni sulla gestione, attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze l'esercizio dei poteri del socio di tutte le partecipazioni statali.

Quanto ai compensi degli organi, fermo il limite massimo dei 240.000 euro, l'art. 11, comma 6, prevede l'emanazione di un decreto che classifichi in cinque fasce le società, stabilendo il limite massimo dei compensi di ciascuna fascia. Peraltro, la norma introduce come principio generale la corresponsione della parte variabile in funzione dei risultati di bilancio dell'esercizio precedente; in caso di risultati negativi, il compenso variabile non può essere corrisposto.

Costituisce un'importante innovazione l'applicazione anche alle società pubbliche delle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e sull'amministrazione straordinaria in caso di crisi d'impresa. È previsto, altresì, in presenza di un rischio di crisi, l'obbligo di adozione di un piano di risanamento e di piani di ristrutturazione aziendale (art. 14).

Il decreto prevede anche obblighi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

Dovranno poi, in particolare, essere sottoposti a verifica, anche nel 2019, i seguenti profili:

- il rispetto dei limiti retributivi - ove previsti - per amministratori e dipendenti;
- la completezza dei documenti contabili (compresi quelli relativi al bilancio consolidato);
- il rispetto delle norme in materia di *in house providing*, in presenza di affidamenti a società partecipate;
- l'osservanza delle disposizioni riguardanti il numero massimo dei componenti e la parità di genere per l'accesso negli organi di amministrazione e controllo;

- i processi di risanamento dei conti aziendali;
- il volume e le aree d'impiego degli investimenti;
- l'applicazione dei principi contabili internazionali (Ias/Ifrs) previsti dai regolamenti comunitari;
- il grado e le modalità di attuazione del decreto legislativo n. 231 del 2001 (e successive modifiche e integrazioni) sulla c.d. "responsabilità degli enti", con specifico riguardo all'attività svolta dall'apposito organismo di vigilanza in materia di modelli organizzativi, nonché all'adozione e al rispetto del codice etico e del suo tempestivo aggiornamento, unitamente alla verifica della facoltà di affidamento dei compiti del predetto organismo ad altri organi di controllo;
- l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 133, e s.m.;
- l'istituzione della figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- l'avvicendamento dei soggetti incaricati della revisione contabile ed il conferimento di eventuali incarichi aggiuntivi ai medesimi;
- i rapporti tra la società e le amministrazioni che alla stessa partecipano e/o esercitano i poteri di vigilanza.

4.6. Il controllo svolto dalla Sezione ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994 e dell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 419 del 1999, risulta a tutt'oggi riferito - a seguito di specifiche disposizioni di revisione e riordino - ai seguenti sette enti culturali: Centro internazionale di studi di architettura A. Palladio (Cisa); Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo (Cisam); Fondazione Ente Ville Vesuviane; Fondazione Casa Buonarroti; Istituto nazionale di studi verdiani (Insv); Istituto nazionale di studi sul rinascimento (Insr); Scuola archeologica di Atene (Saia).

Fissate nei suddetti termini le linee generali del controllo per l'anno 2019, la Sezione

ORDINA

che copia della presente determinazione sia trasmessa, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14 del 2000 (e successive modificazioni ed integrazioni), al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.

Copia della presente determinazione verrà altresì trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze ed ai Ministri di settore.

ESTENSORE

Enrica Laterza

PRESIDENTE

Angelo Buscema

Depositata in segreteria il 15 febbraio 2019

CORTE DEI CONTI - SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

